RUL-17

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITÀ DI TRENTO

- 10 -

ANDREA GIOIA

TITOLI STORICI E LINEE DI BASE DEL MARE TERRITORIALE



PADOVA CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 1990

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

RUL-17

© Copyright 1990 by Cedam - Padova

ISBN 88-13-16923-X

A norma di legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Fotocomposizione e stampa Avant Garde - Romano d'Ezzelino (VI)

Del resto, le isole ed isolette situate all'imboccatura del golfo possono considerarsi alla stregua di un classico esempio di « *chapelet d'îles* » ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 1958 sul Mare Territoriale e la Zona Contigua. Sembra, pertanto, ragionevole concludere nel senso che il Governo sovietico abbia inteso giustificare le linee di chiurura del golfo sulla base dell'art. 4 (¹⁶⁴).

Quanto al Mar d'Azov, che comunica con il Mar Nero attraverso lo stretto di Kerč', l'Unione Sovietica lo definì espressamente come « acque interne dell'U.R.S.S. » già nella legge del 24 luglio 1928 sull'uso di apparecchiature radiofoniche da parte delle navi straniere nelle acque territoriali sovietiche (165) e tale pretesa fu confermata nella legislazione successiva (166). È bene sottolineare, tuttavia, che l'ampiezza dello stretto che dà accesso al Mar d'Azov, sicuramente classificabile tra le « baie » in senso giuridico, è di circa dieci miglia. Non vi è alcun bisogno, per-

(¹⁶⁴) Quanto meno sorprendente appare la tesi sostenuta nel citato articolo di A.E. REYNOLDS. Secondo l'A., il golfo di Riga potrebbe difficilmente qualificarsi alla stregua di una « baia storica » (pp. 25-30); la pretesa di sovranità sovietica, che l'A. fa risalire a un decreto del 1947 (cfr. *supra*, nota 162), dovrebbe tuttavia considerarsi come un esempio della recente tendenza di alcuni Stati costieri a rivendicare la piena sovranità su determinate baie sulla base dei propri « interessi vitali » (pp. 30-33). L'A. non si preoccupa nemmeno di accertare se la pretesa sovieticà, anche a volere ammettere che fosse stata avanzata nel 1947, non sia oggi giustificabile sulla base delle norme generali relative al metodo delle linee di base rette. Si noti, inoltre, che l'A., il cui studio è apparso nel 1987, sembra non essere a conoscenza dei decreti sovietici del 1984-85 sulle linee di base del mare territoriale.

Nel senso del testo, cfr. invece, correttamente, T. SCOVAZZI, op. cit., a pp. 37-38.

(165) Cit. supra, in nota 21. Se ne veda l'art. 3.

(¹⁶⁶) Cfr., ad es., il decreto del 25 settembre 1935 sulla pesca cit. *supra*, in nota 73, che includeva il Mar d'Azov, « the whole area, together with all bays, river mouths and estuaries », nelle zone di pesca dell'URSS (a p. 128).

CAPITOLO VI

tanto, di ricorrere alla teoria delle « baie storiche » al fine di includerne le acque tra quelle interne dell'Unione Sovietica (¹⁶⁷). Di ciò si è avuto conferma recentemente per opera dei decreti del 1984-85 sulle linee di base sovietiche, che, pur avendo adottato un sistema di linee di base rette anche nel Mar Nero, che hanno incluso anche il Mar d'Azov tra le acque interne dell'Unione Sovietica, non hanno però incluso le acque di quest'ultimo tra quelle rivendicate come « storiche » (¹⁶⁸).

Se ne può dedurre, pertanto, che, anche nell'ottica dell'Unione Sovietica, il concetto di « baie storiche », o quello più generale di « acque storiche », mantenga la sua utilità solo ove non sia possibile giustificare determinate pretese di sovranità in base alle norme generali attualmente vigenti relative alla determinazione delle linee di base del mare territoriale.

Più in generale, si può concludere nel senso che nella prassi sovietica si è fatto ricorso al concetto di « acque storiche » al fine di mantenere alcune delle pretese di sovranità che già la Russia imperiale aveva avanzato in base alle norme generali da essa ritenute vigenti, e di avanzarne altre che appaiono invece sostanzialmente nuove. Nell'un caso e nell'altro, si è inteso invocare la formazione di particolari titoli acquisitivi, che, dando luogo a situazioni giuridiche eccezionali, non contraddicono la vigenza delle norme generali applicabili alle « baie » in senso giuridico, compresi gli estuari dei fiumi e quegli stretti che danno accesso a dei

570

^{(&}lt;sup>167</sup>) Cfr., in questo senso, già GIDEL, Vol. III, a p. 663. Cfr. anche GIULIANO, SCOVAZZI, TREVES, Vol. II, a p. 217. Il Mar d'Azov fu invece citato tra gli esempi di « existing historic bays » dal rappresentante dell'Arabia Saudita, Shukairi, nel corso di un dibattito del 1959 in seno alla Sesta Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: cfr. GAOR, 14th Sess., 6th Comm., 643rd Meet., 30 Nov. 1959, a p. 229.

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. Avvisi ai naviganti (1986), cit. supra, in nota 35, a p. 40. Cfr. anche la cartina pubblicata in Atlas, a p. 199.

TRANSLATION

Excerpt

ANDREA GIOIA

HISTORIC TITLES AND BASELINES OF THE TERRITORIAL SEA

CEDAM

1990

[569]

<...> [T]he width of the strait giving access to the Sea of Azov, which must certainly be classified as a 'bay' in the legal meaning of the term, is about ten miles. There is, consequently, no need [570] to rely on the 'historic bays' theory in order to include its waters among the internal waters of the USSR. <...>